



# Statuto

## MODAVI SPOLTORE

### Titolo I – Profili generali

( Atto esente art.82 comma 5 D. Lg. 117/2017)

#### Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione denominata " ASSOCIAZIONE MODAVI Spoltore" organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore o anche, in forma breve, MODAVI Spoltore ODV – ETS con sede in Via Londra ,26 65010 Spoltore (PE) in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico diviene obbligatorio al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione può, aprire altre sezioni distaccate nel territorio regionale, previa approvazione dell'assemblea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

#### Art. 2 – Principi associativi fondamentali.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

#### Art. 3 - Finalità – Attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, individuabili in quelle ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017 lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

*Luca DelGrande* *Luca Enrico* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare le predette attività di interesse generale si declinano nelle seguenti finalità che l'associazione persegue:

- 1) Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento su tutto il territorio Regionale, Nazionale e Internazionale;
- 2) Divulgare attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- 3) Realizzare in modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi;
- 4) Collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta di informazioni di pubblica utilità ;
- 5) Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- 6) Tutela degli animali, e animali da affezione;
- 7) Attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- 8) Attivarsi ed aiutare popolazioni in stato di necessità anche al di fuori del territorio regionale in caso se ne ravveda la necessità e previa richiesta di intervento da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati;
- 9) Salvaguardia, valorizzazione ed recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- 10) Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;
- 11) Salvaguardia, valorizzazione e tutela dell'ambiente marino e fluviale;
- 12) Gestione delle Aree Protette in ambito terrestre e marino;
- 13) Supporto a vigilanza costiera, supporto a ricerca e salvataggio in mare, supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici in ambito marino e fluviale, sotto la regia della Guardia Costiera;
- 14) Attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica;
- 15) Protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, protezione e valorizzazione dell'ambiente marino comprese acque interne,
- 16) Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse
- 17) Superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- 18) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
- 19) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- 20) Iniziative di formazione e informazione sanitaria, ambientali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 21) Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, e comunque, in condizioni anche temporanee difficoltà;

*Luca De Gennaro Carlo Enrico [Signature] [Signature]*

- 22) Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione all'accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di MODAVI Protezione Civile;
- 23) Attività di raccolta fondi per il finanziamento dell'associazione;

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

#### Art. 4 – Volontariato e lavoro retribuito

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## TITOLO II

### SOCI

#### Art. 5 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione Modavi Spoltore tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/ il regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la **dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti**. Il Consiglio Direttivo, esamina non oltre trenta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Associazione deve sempre essere composta da **almeno sette soci**. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono soci **ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

*Luca De Gennaro* *Luca De Gennaro* *Luca De Gennaro* *Luca De Gennaro* *Luca De Gennaro*

**Sono soci volontari operativi** quelli che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari operativi dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. **I soci iscritti all'Associazione da meno di (3) tre mesi non hanno diritto di voto in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.** I soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

#### **Art. 6 - Diritti**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione dei libri sociali e di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Doveri**

I soci sono tenuti a:

1. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
2. essere in regola con il versamento della quota associativa;
3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione e mantenere un comportamento corretto nei di essa confronti;

impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione prestando la propria opera volontaria.

#### **Art. 8 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività presso altre Associazioni, chi è eletto in una qualsiasi carica di tipo politico. Chi vuole candidarsi in una lista elettorale perde la qualifica di socio con delibera del consiglio direttivo.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
  - b) per decadenza;
  - c) per esclusione;
  - d) per recesso;
- 
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata nei termini stabiliti.
  - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8.
  - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

*Luca De Gennaro* *Roberto* *Luca* *Alberto* *BA*

- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), che devono essere comunicati al socio per iscritto, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### **Titolo III**

#### **Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

##### **10 -Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

##### **Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote degli aderenti;
- 2) da contributi di privati;
- 3) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- 4) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- 5) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- 6) da rendite patrimoniali e finanziarie;

*Lucio Geronzi*

*Luca Geronzi*

*Luca Geronzi*

*Luca Geronzi*

*Luca Geronzi*

- 7) da attività di raccolta fondi;
- 8) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- 9) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- 10) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ;
- 11) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione di carattere assistenziale dell'associazione ;
- 12) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- 13) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.;

#### **Art. 12 – Patrimonio**

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 13 Bilancio sociale**

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

### **Titolo IV**

#### **Organi associativi**

#### **Art. 14 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Coordinatore, figura non obbligatoria, ma può essere nominato dal consiglio direttivo;
- e. l'organo di controllo nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

*Luca De Gregis* *Carlo Eub* *Roberto* *DO*

#### Art. 15 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### Art. 16 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale comunicazione di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

#### Art. 17 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

#### Art. 18 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza semplice.

#### Art. 19 - Adempimenti per elezione

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno due scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

#### Art. 20 – Validità delle votazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, si prosegue con nuovo voto segreto per i due pari meriti. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

*Luca De Gennaro* *Giuseppe* *Roberto* *Antonio* *BO*

## Art. 21 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione ma **non più di una delega**. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

## Art. 22 – Competenze

### 1. L'assemblea ordinaria


- 1) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 2) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- 3) determina l'importo annuale delle quote associative;
- 4) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- 5) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- 6) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- 7) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- 8) nomina e revoca il presidente;
- 9) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 10) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- 11) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- 12) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- 13) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalle altre norme del presente statuto e regolamento interno.

### 2. L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale e regolamento interno;
- 2) sulla variazione della sede legale;
- 3) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 4) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34;

## Art. 23 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione ed è eletto dall'assemblea composto, in numero dispari da un minimo di (5) ad un massimo di (7) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione;
2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza come previsti dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza



- o di impedimento, il segretario ed il tesoriere nel suo seno, oppure per competenze ad altra figura ma sempre tra i soci dell'associazione ma senza diritto di voto; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;
4. può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
  5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione;
  6. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
  7. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
  8. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da affiggere nella bacheca della sede sociale ed inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso anche nell'arco di 24 ore in presenza di particolari motivi di urgenza;
  9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
  10. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

#### Art. 24 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

#### Art. 25 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio direttivo:

1. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti;
2. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
3. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
4. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Modavi;

Luca De Grego

Cirillo Cui

Luca De Grego  
Cirillo Cui  
Luca De Grego  
Cirillo Cui

5. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
6. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
7. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione
8. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
9. delibera sulle attività strumentale e secondarie di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017
10. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da altre norme del presente statuto.

#### **Art. 26 – Assenza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il consiglio direttivo, viene a mancare un componente si deve, procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, convocherà l'assemblea senza ritardo per procedere a nuova elezione del componente mancante che avrà mandato di durata pari ai membri vigenti. Il consiglio direttivo decade in caso di mancanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **Art. 27 - Presidente**

Il presidente è eletto dall'assemblea e può essere destituito solo dall'assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.


#### **Art. 28 – Organo di Controllo e Revisore Legale**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 29 – Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

#### **Art. 30 – Competenze**

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

#### **Art. 31 Libri sociali obbligatori**

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

*Luca De Giorgi* *Ad. G. G. G.*

## Titolo V – Norme finali

### Art. 32 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento interni conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

### Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale è parte integrante dello statuto stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
2. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
3. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
4. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione,

L'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

### Art. 34- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui al D. Lgs. 117/2017 e le leggi vigenti in materia, oltre che le norme dei regolamenti applicativi.

*Luca De Graziop  
Cipolla Enzo  
[Signature]*

09 OTT. 2020



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA  
Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza ... 15 - 66121 Pescara

registrato il 09 OTT. 2020

n. 3580 serie 3

Vercoli Euro

( ATTO ESENTE )

con Mod. F22 del 09/10/2020

IL DIRETTORE ASSISTENTE TRIBUTARIO  
MANUELA COSMI